



# REGOLAMENTO STATUTARIO

*Approvato in data:* \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

## **ART. 1 – FINALITÀ E AMBITI**

1. Azione Universitaria (A.U.) è un movimento nazionale di studenti universitari che si riconoscono nei valori e nei principi della libertà, della democrazia, della giustizia, della solidarietà sociale e del merito, ponendo lo studente al centro della vita accademica. Si orienta ad una visione spirituale della vita. Persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e si pone l'obiettivo di promuovere all'interno degli Atenei e nel contesto sociale e territoriale connesso la continua crescita culturale dei cittadini e degli studenti attraverso l'azione dei suoi aderenti, dei suoi sostenitori, dei suoi simpatizzanti e di tutti coloro che si riconoscono nei progetti dell'Associazione.
2. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democrazia e le cariche associative sono elettive, salvo diversa previsione statutaria.
3. L'Associazione conforma le sue attività alle norme dello Statuto, dei regolamenti interni di funzionamento e ad eventuali accordi o patti federativi con associazioni ed enti in condizioni di reciprocità.

## **ART. 2 - EMBLEMA**

1. L'Associazione adotta come emblema ufficiale un simbolo composto, in tutto o in parte, da un libro e una feluca sovrapposti l'uno sull'altro, recanti le scritte "Azione" nella parte superiore e "Universitaria" nella parte inferiore, il tutto inscritto in una circonferenza tricolore rappresentante i colori della bandiera italiana.
2. L'uso dell'emblema è consentito a singole rappresentanze universitarie e/o associazioni federate, previa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, e nei limiti stabiliti dallo stesso. Tale uso dovrà rispettare l'immagine, i principi e le finalità dell'Associazione, preservandone l'integrità e il riconoscimento pubblico.
3. Specifiche limitazioni e condizioni particolari per l'utilizzo dell'emblema possono essere stabilite tramite accordi o patti federativi sottoscritti con altre associazioni ed enti, a condizione di reciprocità e di rispetto degli obiettivi comuni.
4. Eventuali variazioni dell'uso dell'emblema saranno soggette a revisione da parte dell'Ufficio di Presidenza, per garantire un'applicazione coerente con l'evoluzione delle attività dell'Associazione.

## **ART. 3 - REGOLAMENTO INTERNO**

1. Il presente regolamento interno, come indicato nei successivi articoli, ha lo scopo di disciplinare l'organizzazione e il funzionamento di Azione Universitaria. Le norme contenute sono conformi e devono essere interpretate e applicate in relazione ai principi ispiratori del movimento, garantendo che tutte le attività interne ed esterne perseguano gli obiettivi politici, culturali e sociali definiti dallo Statuto.
2. Il regolamento interno regola la condotta degli iscritti, il funzionamento degli organi direttivi, l'organizzazione delle attività e le modalità di partecipazione alle iniziative del movimento. Stabilisce, inoltre, le procedure per la gestione democratica interna, la promozione di valori comuni e la salvaguardia dei diritti e dei doveri di tutti gli associati, nonché gli eventuali provvedimenti nei casi di contravvenzione rispetto al presente regolamento.

## **ART. 4 - ASSOCIATI: MODALITÀ DI ADESIONE**

1. Il numero degli associati dell'Associazione è illimitato, favorendo una partecipazione ampia e inclusiva. Possono aderire come associati esclusivamente persone fisiche regolarmente

iscritte a un corso di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico presso un'Università, nonché specializzandi, dottorandi, ricercatori e coloro iscritti a corsi di laurea professionalizzanti o a scuole di formazione secondaria e L.U.S.S., nei termini ed entro i limiti previsti dallo Statuto Nazionale.

2. Per il Presidente Nazionale e i membri dell'Ufficio di Presidenza, il limite di età è esteso fino a trentasei anni, secondo quanto previsto dallo Statuto Nazionale, al fine di garantire continuità nella leadership e nelle competenze.
3. Chiunque intenda aderire come associato dovrà farne richiesta attraverso apposita modulistica predisposta dall'Associazione. Tale richiesta dovrà includere l'impegno del richiedente ad osservare lo Statuto, il presente Regolamento, il Regolamento di adesione e gli altri eventuali regolamenti interni, nonché il Codice etico e condividerne gli scopi e le finalità.
4. Inoltre, il richiedente dovrà rispettare gli eventuali accordi o patti federativi sottoscritti dall'Associazione in condizioni di reciprocità con altre associazioni o enti.

## **ART. 5 - QUOTA ASSOCIATIVA**

1. Il contributo associativo annuale è determinato annualmente per l'anno successivo dall'Esecutivo Nazionale di Azione Universitaria, che può anche stabilire quote diverse in funzione di ruoli o incarichi ricoperti all'interno dell'Associazione.
2. Tale contributo non può mai essere restituito.
3. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

## **ART. 6 - DIRITTI DEGLI ASSOCIATI**

1. La qualità di associato conferisce i seguenti diritti:
  - a. partecipare a tutte le iniziative e attività promosse dall'Associazione, contribuendo alla realizzazione degli scopi statutari;
  - b. godere dell'elettorato attivo e passivo per l'elezione degli organi direttivi, permettendo a ciascun associato di concorrere direttamente alla governance dell'Associazione e di candidarsi alle cariche elettive.

## **ART. 7 - DOVERI DEGLI ASSOCIATI**

1. 1. Gli associati sono tenuti:
  - all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali competenti, così come degli accordi o patti federativi stipulati dall'Associazione con altri enti o associazioni;
  - a partecipare attivamente alla vita associativa, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi comuni e rispettando le decisioni assunte collettivamente;
  - al pagamento del contributo associativo annuale.
2. Tutti gli associati che ricoprono incarichi all'interno di Azione Universitaria sono tenuti alla regolare iscrizione al movimento, pena l'immediata esclusione dagli incarichi ricoperti.

## **ART. 8 - STRUTTURA DELL'ASSOCIAZIONE**

1. L'Associazione è strutturata in organi nazionali e territoriali.
2. Tutti gli organi elettivi dell'Associazione restano in carica per tre anni, salva diversa deliberazione in fase di nomina, e sono rieleggibili.

3. L'esercizio delle cariche sociali è generalmente gratuito, salvo specifica e motivata determinazione in fase di nomina, previa approvazione del Consiglio Direttivo.
4. Sono organi nazionali:
  - a) l'Assemblea Nazionale degli Associati;
  - b) il Consiglio direttivo (o Direzione Nazionale);
  - c) il Presidente nazionale;
  - d) l'Ufficio di presidenza;
  - e) l'Esecutivo nazionale;
  - f) il Segretario amministrativo;
  - g) il Collegio dei revisori dei conti o il Revisore unico (qualora nominato);
  - h) il Collegio di garanzia e disciplina.
5. Sono organi territoriali:
  - a) il Circolo d'Ateneo;
  - b) il Presidente d'Ateneo;
  - c) il Coordinamento provinciale;
  - d) il Presidente del Coordinamento provinciale.
6. L'Associazione può stipulare accordi o patti federativi, in condizione di reciprocità con altri Enti o Associazioni, finalizzati a prevedere limiti e condizioni particolari per l'accesso alle cariche interne, nel rispetto delle norme di legge vigente. Tali accordi o patti federativi dovranno essere utili a perseguire le attività dell'Associazione in base agli scopi e le finalità della stessa. Potranno essere siglati dal Presidente nazionale solo dopo l'approvazione da parte dell'Ufficio di Presidenza e solo dopo aver acquisito parere obbligatorio e non vincolante dell'Esecutivo nazionale.

## **ART. 9 - CIRCOLI D'ATENEO**

1. L'Unità fondamentale di A.U. è il Circolo d'Ateneo.
2. In ogni Ateneo o istituto di Alta formazione può essere costituito un solo Circolo d'Ateneo.
3. Il Circolo d'Ateneo deve essere composto da almeno dieci studenti regolarmente iscritti all'Associazione.
4. Il Circolo di Ateneo ha funzione di supporto e coordinamento delle attività dell'Associazione a livello territoriale e di proposizione di idee, progetti e iniziative conformi alle esigenze della realtà territoriale in cui opera.  
Organi del Circolo sono:
  - a. l'Assemblea di tutti gli iscritti ad Azione Universitaria che studiano in quell'Ateneo,
  - b. il Presidente di circolo
  - c. il Direttivo di Ateneo
5. Il Circolo di Ateneo è costituito con determinazione del Presidente nazionale, su proposta degli iscritti di A.U. dell'Ateneo interessato, sentito l'Esecutivo Nazionale.
6. Nel caso di Atenei che ricadano su più provincie la sede del circolo di Ateneo è quella dove ha sede il Rettorato dell'Università
7. Gli iscritti presso sedi che ricadono in una provincia differente da quella in cui ha sede il rettorato (in seguito distaccate) possono a maggioranza interna di almeno 6 aderenti presentare istanza al Presidente nazionale ed al Presidente di Ateneo per individuare un responsabile circolo. Il responsabile della sede distaccata viene cooptato di diritto nel direttivo di Ateneo.

## **ART. 10 - PRESIDENTE D'ATENEO**

1. Il Presidente di Ateneo, rappresenta Azione Universitaria nell'ambito del proprio Ateneo, ne detta la linea politica locale.

2. Il Presidente di Ateneo prepara, di concerto con il Presidente provinciale, le liste elettorali per le elezioni d'Ateneo o dell'Istituto di Alta formazione. Eventuali accordi con altre liste o movimenti possono avere luogo solo in condizioni di reciprocità e solo se espressamente autorizzate da parte dell'Ufficio di Presidenza e informato l'Esecutivo nazionale senza ritardo.
3. Il Presidente di Ateneo è nominato dal Presidente nazionale tra i componenti regolarmente iscritti al Circolo d'Ateneo, sentiti gli iscritti di Azione Universitaria presso l'Ateneo interessato, informato l'Ufficio di Presidenza. Dura in carica, di norma, tre anni ed è rinnovabile.

#### **ART. 11 - DIRETTIVO D'ATENEEO**

1. Il Presidente di Ateneo può nominare un Direttivo composto da un numero di membri compreso tra un minimo di 6 e un massimo di 14, garantendo una quota minima di rappresentanti eletti.
2. Sono membri di diritto del direttivo di Ateneo gli eletti negli organi centrali d'Ateneo ed i responsabili di eventuali sedi distaccate opportunamente costituite
3. Il Direttivo di Ateneo ha il compito di coadiuvare e supportare il Presidente di Ateneo nelle attività politiche nella propria università. Propone le iniziative da realizzare nel corso dell'anno accademico, supporta il Presidente nella stesura e composizione delle liste per le competizioni elettorali.
4. Il Presidente di Ateneo può affidare particolari deleghe ai componenti del direttivo al fine di essere coadiuvato nelle attività

#### **ART. 12 - COORDINAMENTO PROVINCIALE**

1. Nelle provincie ove insistono almeno tre Circoli d'Ateneo è costituito, d'ufficio, il Coordinamento provinciale.
2. Il Coordinamento provinciale è composto dai Presidenti dei Circoli d'Ateneo che insistono nel territorio della città e da coloro i quali ricoprono incarichi nazionali in organi dell'Associazione e fanno parte dei predetti Circoli di Ateneo ivi costituiti.
3. Possono prendere parte ai lavori del Coordinamento provinciale su invito del Presidente Provinciale gli eletti di Azione Universitaria in Senato Accademico ed in Consiglio di Amministrazione regolarmente iscritti, che facciano parte di uno dei predetti circoli di Ateneo ivi costituiti.
4. Il Coordinamento provinciale, seguendo le linee di indirizzo politico dell'Associazione, i programmi e le proposte elaborati dall'Esecutivo Nazionale ed approvati dal Presidente nazionale, elabora idee, progetti e iniziative conformi alle esigenze delle realtà territoriali in cui opera.
5. Il Coordinamento provinciale è convocato d'iniziativa dal Presidente provinciale almeno 8 giorni prima della data della riunione tramite lettera inviata ai componenti all'indirizzo e-mail o al numero di telefono indicato nei moduli di adesione all'Associazione. Adotta le sue decisioni a maggioranza e le riunioni sono valide se interviene almeno la maggioranza dei suoi componenti.

#### **ART. 13 - PRESIDENTE PROVINCIALE**

1. Il Presidente provinciale è nominato dal Presidente nazionale, sentiti i Presidenti dei Circoli d'Ateneo insistenti nella città e informato l'Ufficio di Presidenza.
2. Il Presidente provinciale è nominato tra i componenti regolarmente iscritti ad uno dei Circoli d'Ateneo insistenti nella città, dura in carica due anni ed è rinnovabile.
3. Il Presidente provinciale dirige ed organizza il Coordinamento provinciale.

4. Il Presidente provinciale, insieme al Presidente d'Ateneo, coadiuva il Presidente d'Ateneo nella formazione delle liste elettorali da sottoporre al Presidente nazionale.
5. Il Presidente provinciale fornisce il proprio parere al Presidente nazionale su eventuali patti o accordi con altre liste o movimenti a livello territoriale.

#### **ART. 14 - ASSEMBLEA NAZIONALE**

1. L'Assemblea Nazionale è l'organo plenario dell'Associazione: hanno diritto di parteciparvi tutti gli associati in regola con il tesseramento che siano correttamente iscritti ad un Corso di Laurea, Laurea Magistrale, Laurea Magistrale a Ciclo Unico o altro percorso di formazione accademica, che non siano incorsi in cause di perdita della qualifica associativa.
2. Il Presidente nazionale convoca in sessione ordinaria o straordinaria l'Assemblea degli associati entro e non oltre 20 giorni dalla indizione del Consiglio direttivo e l'adunanza dovrà essere fissata entro il trentesimo giorno dal momento della richiesta. In caso di inerzia del Presidente nazionale, l'Assemblea è convocata senza ritardo in sessione ordinaria o straordinaria dal Presidente del Consiglio direttivo. L'Assemblea degli associati deve riunirsi almeno una volta all'anno nella sua modalità di convocazione in regime ordinario.
3. L'Assemblea, per ritenersi valida, deve essere convocata almeno otto giorni prima del giorno dell'adunanza mediante comunicazione agli associati tramite posta ordinaria, o mezzo equipollente, all'indirizzo fornito dagli associati in occasione dell'adesione all'Associazione. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
4. L'Assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche i dissenzienti e coloro i quali non sono intervenuti. Il quorum della regolarità delle sedute sono indicati dallo Statuto.
5. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea gli associati in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto.
6. L'Assemblea deve essere convocata in via ordinaria quando si riunisce per eleggere il Presidente nazionale ovvero per deliberare sulle materie attinenti alla gestione dell'Associazione riservate alla sua competenza dallo Statuto oppure sottoposte al suo esame dal Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide solo se raggiungono i quorum previsti dallo Statuto.
7. L'Assemblea deve essere convocata in via straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori e per deliberare sulla sfiducia al Presidente nazionale. Le deliberazioni sono valide solo se raggiungono i quorum previsti dallo Statuto.
8. La richiesta di convocazione dell'Assemblea degli associati in modalità straordinaria deve avere, a pena di nullità, la forma scritta, deve essere indirizzata al Consiglio direttivo, deve essere trasmessa all'Associazione tramite raccomandata, o mezzo equipollente, deve contenere in maniera chiara e precisa i punti che si richiede di trattare e deve essere sottoscritta da tutti i soggetti richiedenti.
9. La mozione di sfiducia del Presidente nazionale è discussa nell'Assemblea degli associati convocata in modalità straordinaria solo se sottoscritta dalla metà più uno degli associati non soggetti a cause di perdita della qualifica di associato e non sottoposti a provvedimenti disciplinari di sospensione della qualifica associativa in corso di esecuzione. I promotori depositano la mozione di sfiducia al Presidente presso il Consiglio direttivo e entro cinque giorni dal deposito il Presidente del Consiglio direttivo comunica loro il numero degli iscritti all'Associazione. Da quel momento, decorrono sessanta giorni per il raggiungimento delle sottoscrizioni degli associati. La sottoscrizione deve avvenire in forma chiara e leggibile e

riportare nome, cognome e documento di riconoscimento in corso di validità dei firmatari e potrà essere presentata secondo le forme e le modalità previste dalla Legge.

## **ART. 15 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

1. Al Consiglio Direttivo è demandata l'elaborazione degli indirizzi generali dell'attività associativa e la condivisione e l'approvazione delle iniziative gestionali.
2. È composto da un numero minimo di 15 e un numero massimo di 27 componenti che devono osservare i criteri di rappresentatività previsti dallo Statuto.
3. Il Consiglio Direttivo, una volta costituito, è convocato dal componente più anziano per eleggere il suo Presidente. Le candidature alla Presidenza del Consiglio Direttivo devono pervenire entro quindici giorni dalla sua costituzione e devono essere depositate presso la Segreteria nazionale di Azione Universitaria. Si osservano le incompatibilità previste dallo Statuto. La prima riunione del Consiglio Direttivo deve essere convocata entro e non oltre trenta giorni dalla sua costituzione per procedere all'elezione del Presidente. L'elezione è valida se alla seduta partecipa almeno la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo e risulta vincitore il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti espressi in forma palese, salvo richiesta di almeno la metà degli aventi diritto di procedere alla votazione a scrutinio segreto.
4. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei suoi membri e, in ogni caso, per l'approvazione del rendiconto d'esercizio dell'Associazione nel rispetto dei termini di legge.
5. La convocazione del Consiglio Direttivo ha luogo a mezzo lettera ordinaria, ovvero mezzo equipollente, all'indirizzo indicato in fase di iscrizione dagli associati. Tale convocazione deve recapitarsi almeno otto giorni prima dell'adunanza; in caso di particolare gravità od urgenza, che dovrà essere motivata nella lettera della convocazione, il termine è ridotto a tre giorni.
6. Le materie di competenza del Consiglio Direttivo sono indicate dallo Statuto e le sedute sono valide quando interviene il numero di componenti ivi indicato.
7. Il Consiglio Direttivo nomina a maggioranza di almeno i tre quarti dei suoi componenti un massimo di sei membri tra gli iscritti all'Associazione, che durano in carica per tre anni, nell'Ufficio di Presidenza. Il Consiglio Direttivo può revocare, sempre deliberando con un maggioranza dei tre quarti dei suoi componenti, anche senza motivo, uno o più membri dell'Ufficio di Presidenza.
8. Il Consiglio Direttivo, con propria deliberazione, può istituire delle Commissioni interne per la trattazione e l'elaborazione delle attività di competenza. I Presidenti e i componenti delle Commissioni sono indicati nell'atto di deliberazione che le istituisce.
9. Il componente che risulti assente ingiustificato per più di tre sedute del Consiglio Direttivo decade automaticamente dall'incarico con delibera adottata dal Consiglio stesso. Le assenze dei componenti del Consiglio Direttivo danno luogo a revoca quando mostrano con ragionevole deduzione un atteggiamento di disinteresse per motivi futili o inadeguati rispetto agli impegni assunti con l'incarico; la mancanza o l'inconferenza della giustificazione devono essere, secondo insindacabile valutazione del Consiglio Direttivo, obiettivamente gravi per assenza o estrema genericità e tali da impedire qualsiasi accertamento sulla fondatezza, serietà e rilevanza dei motivi.

## **ART. 16 - PRESIDENTE NAZIONALE**

1. Il Presidente nazionale è eletto dall'Assemblea degli associati, dura in carica, di norma, 3 anni ed è il legale rappresentante dell'Associazione.

2. Il Presidente nazionale è eletto a maggioranza assoluta dall'Assemblea degli associati convocata secondo le modalità previste dal presente regolamento.
3. Al Presidente nazionale competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione che non siano riservati dallo Statuto o dal presente Regolamento ad altri organi. Il Presidente, in accordo con l'Ufficio di Presidenza, cura la predisposizione, attuazione ed esecuzione di tutte le attività dell'Associazione finalizzate al perseguimento degli obiettivi statutari.
4. Al Presidente nazionale compete il potere di firma di atti e documenti, è legittimato ad aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, a istituire sedi operative e secondarie dell'Associazione, a sottoscrivere accordi e intese, comunque denominati e a rilasciare eventuali deleghe a singoli associati. Predisporre, di concerto con il Segretario Amministrativo, il rendiconto d'esercizio da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo.
5. È l'unico che può consentire l'uso dell'emblema a rappresentanze universitarie o Associazioni con cui stipula patti o accordi federativi, previo parere obbligatorio e non vincolante dell'Esecutivo Nazionale, dettandone le relative modalità di utilizzo.
6. In caso di perdita della qualifica di associato o laddove non sia in grado di attendere regolarmente e con continuità alle incombenze del proprio ruolo, il Consiglio Direttivo ratifica la nomina del Commissario straordinario indicato dall'Ufficio di Presidenza. Il Commissario straordinario sarà competente a svolgere unicamente i compiti di ordinaria amministrazione, limitandosi alle incombenze indifferibili ed urgenti. L'assemblea nella quale sarà eletto il nuovo Presidente dovrà, in ogni caso, tenersi tempestivamente e non oltre novanta giorni dalla nomina del Commissario straordinario.

## **ART. 17 - UFFICIO DI PRESIDENZA**

1. L'Ufficio di Presidenza è composto da un minimo di due e un massimo di sei membri nominati dal Consiglio Direttivo tra gli iscritti all'Associazione che durano in carica, di norma, tre anni. Due componenti dell'Ufficio di Presidenza possono assumere l'incarico di Vice presidente con funzioni di mera rappresentanza dell'Associazione, senza delega di firma di atti e contratti.
2. L'Ufficio di Presidenza si occupa di coadiuvare il Presidente nazionale nelle sue attività, ad elaborare iniziative e strategie sulla base delle proposte degli altri organi associativi, a proporre la ratifica di accordi, convenzioni, patti federativi e alleanze con Enti e Associazioni.
3. Le riunioni dell'Ufficio di Presidenza sono convocate dal Presidente Nazionale, che le presiede. Le convocazioni e il funzionamento dell'Ufficio di Presidenza seguono le medesime regole previste per l'Esecutivo nazionale.
4. Alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza possono partecipare, qualora non ne facessero parte, su invito del Presidente e senza diritto di voto, il Coordinatore dell'Esecutivo Nazionale, il Presidente del Consiglio Direttivo, il Segretario amministrativo e i componenti del Consiglio nazionale degli studenti universitari regolarmente iscritti all'Associazione.
5. L'Ufficio di Presidenza nomina, con designazione unanime, i componenti dell'Esecutivo nazionale di propria spettanza su proposta del Consiglio Direttivo.
6. L'Ufficio di Presidenza elabora e propone i regolamenti interni all'Associazione, da sottoporre all'Esecutivo Nazionale per l'emanazione.
7. L'Ufficio di Presidenza, di concerto con il Presidente nazionale, propone al Consiglio Direttivo la nomina del Segretario amministrativo, del Collegio dei revisori dei conti o del Revisore unico e della Commissione di Garanzia e Disciplina.

## **ART. 18 - ESECUTIVO NAZIONALE**

L'Esecutivo nazionale delibera sulle materie indicate dallo Statuto.

1. È composto da un minimo di dodici a un massimo di venti componenti nominati dall'Ufficio di Presidenza su proposta del Consiglio Direttivo tra gli iscritti dell'associazione e dura in carica, di norma, tre anni.
2. La prima riunione dell'Esecutivo nazionale è convocata dal componente più anziano, entro e non oltre trenta giorni dal momento in cui l'organo si è correttamente costituito al fine di eleggere il Coordinatore dell'Esecutivo nazionale. Le candidature per ricoprire il ruolo di Coordinatore, tenuto conto delle incompatibilità previste dallo Statuto, devono pervenire in forma scritta alla Segreteria di Azione Universitaria entro due giorni dalla data della riunione. La votazione è valida se è presente la maggioranza dei componenti dell'Esecutivo, ha luogo in forma palese, salvo richiesta di almeno la metà degli aventi diritto di procedere alla votazione a scrutinio segreto. Risulta eletto il candidato che ottiene più voti.
3. L'Esecutivo nazionale è convocato in via ordinaria e straordinaria dal Coordinatore nelle forme e nei modi disciplinati dallo Statuto, entro otto giorni dal momento della riunione. Nel caso di convocazione urgente sono sufficienti tre giorni prima del giorno della riunione, ma il Coordinatore deve motivare adeguatamente nella convocazione le ragioni dell'urgenza.
4. L'Esecutivo nazionale, con propria deliberazione, può istituire delle Commissioni interne per la trattazione e l'elaborazione delle attività di competenza. I Presidenti e i componenti delle Commissioni sono indicati nell'atto di deliberazione che le istituisce. Le finalità delle Commissioni sono indicate nell'atto di istituzione. Nel perseguimento delle finalità assegnatele, le Commissioni possono audire iscritti e dirigenti di Azione Universitaria, che devono partecipare se in tal senso richiesti, e possono invitare qualsiasi altro soggetto la cui audizione è ritenuta rilevante. L'eventuale relazione conclusiva del lavoro delle Commissioni è posta in votazione alla prima riunione utile dell'Esecutivo per la ratifica.
5. L'Esecutivo nazionale, con propria deliberazione, può assegnare specifiche funzioni ai suoi componenti indicando modalità e tempi delle deleghe che può, in ogni caso, revocare in qualsiasi momento, anche senza motivazione.
6. Il componente che risulti assente ingiustificato per più di tre sedute dell'Esecutivo nazionale decade automaticamente dall'incarico con delibera adottata dall'Esecutivo stesso. Le assenze dei componenti dell'Esecutivo nazionale danno luogo a revoca quando mostrano con ragionevole deduzione un atteggiamento di disinteresse per motivi futili o inadeguati rispetto agli impegni assunti con l'incarico; la mancanza o l'inconferenza della giustificazione devono essere, secondo insindacabile valutazione dell'Esecutivo nazionale, obiettivamente gravi per assenza o estrema genericità e tali da impedire qualsiasi accertamento sulla fondatezza, serietà e rilevanza dei motivi.

## **ART. 19 - SEGRETARIO AMMINISTRATIVO**

1. Il Segretario amministrativo, nominato secondo le modalità indicate dallo Statuto e dal presente Regolamento, cura l'ordinaria amministrazione dell'Associazione, la gestione della contabilità, i rapporti con i fornitori, stakeholders, associati e terzi, e ogni altra attività di natura tecnica e organizzativa demandata dal Presidente nazionale. Inoltre, supporta il Presidente nazionale nella predisposizione del rendiconto e cura la corretta tenuta dei verbali e dei documenti dell'Associazione.
2. Il Segretario amministrativo, richiesto in tal senso dal Presidente nazionale, partecipa alle riunioni degli organi dell'Associazione per fornire supporto tecnico-amministrativo.
3. Il Segretario amministrativo, d'ufficio o su istanza del Presidente nazionale, può essere revocato dalle sue funzioni, anche senza motivazione.

## **ART. 20 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

Il Collegio dei Revisori dei conti è eventualmente nominato dal Consiglio Direttivo, su proposta dell'Ufficio di Presidenza.

1. Controlla la corretta gestione dell'amministrazione dell'Associazione e, in particolare, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Laddove dovesse riscontrare una violazione dello Statuto, lo comunica in forma scritta e senza ritardo all'Esecutivo nazionale per le determinazioni di competenza.

## **ART. 21 - COMMISSIONE DI GARANZIA E DISCIPLINA**

1. La regolamentazione della Commissione di Garanzia e Disciplina è prevista da apposito Regolamento proposto dalla Commissione stessa e adottato dal Consiglio direttivo secondo le modalità e con le maggioranze previste dallo Statuto e dal presente Regolamento.

## **ART. 22 - SANZIONI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI**

2. I soci che non rispettano le norme dello statuto, del regolamento o le decisioni legittimamente assunte dagli organi dell'Associazione sono soggetti a sanzioni disciplinari.
3. Le sanzioni disciplinari possono declinarsi in: richiamo verbale, richiamo scritto, censura, sospensione temporanea dalle attività associative (fino ad un massimo di 10 mesi), espulsione dall'associazione.
4. Le sanzioni vengono decise dalla Commissione di Garanzia e Disciplina previa istruttoria e sentito l'interessato, il quale ha diritto di difendersi in forma orale o scritta.
5. Le sanzioni devono essere proporzionate alla gravità delle violazioni e deliberate a maggioranza semplice della Commissione di Garanzia e Disciplina.
6. Il Presidente Nazionale può adottare nei confronti dell'iscritto deferito, in attesa di definitiva decisione da parte dell'organo disciplinare competente, provvedimenti sospensivi a carattere cautelativo.
7. In caso di espulsione, il socio può fare ricorso al Consiglio direttivo entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione.

## **ART. 23 - ESERCIZIO SOCIALE**

1. L'esercizio sociale ha inizio, di norma, il 1° settembre e si chiude il 31 agosto di ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio sociale, il Presidente nazionale ha l'obbligo di predisporre il rendiconto economico e finanziario, di concerto con il Segretario Amministrativo, da sottoporre all'approvazione del Consiglio direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.
3. L'eventuale avanzo di gestione sarà destinato esclusivamente alle finalità previste dallo statuto e non potrà essere distribuito tra i soci.

## **ART. 24 - MODIFICHE REGOLAMENTARI**

1. Le proposte di modifica al presente Regolamento possono essere presentate dal Consiglio Direttivo all'Ufficio di Presidenza.
2. Le modifiche al Regolamento devono essere approvate dall'Ufficio di Presidenza ed emanate dall'Esecutivo nazionale.

3. Le modifiche regolamentari entrano immediatamente in vigore, salvo diversa deliberazione dell'Esecutivo nazionale.

#### **ART. 25 - NORME TRANSITORIE E FINALI**

1. Il presente Regolamento è emanato dall'Assemblea Nazionale. Le eventuali modifiche successive sono regolate secondo quanto previsto dal presente Regolamento.
2. Il presente regolamento entra in vigore immediatamente dopo la sua emanazione da parte dell'Assemblea Nazionale.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa riferimento allo Statuto, e quindi alle normative vigenti in materia.
4. Eventuali norme transitorie necessarie per l'applicazione del Regolamento saranno decise dall'Ufficio di Presidenza e ratificate dall'Esecutivo nazionale.